

Assicurazione infortuni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. – Prodotto: “Infortuni circolazione ritiro patente”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza copre gli infortuni durante la circolazione per il conducente di un veicolo a motore o per i passeggeri



Che cosa è assicurato?

Sezione infortuni

La copertura assicurativa può essere scelta per:

- il conducente del veicolo descritto in polizza
- i trasportati del veicolo descritto in polizza
- l'Assicurato indicato in polizza (nominativa conducente)

✓ **Morte:** pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati o in mancanza agli eredi, se l'infortunio ha come conseguenza il decesso dell'Assicurato.

✓ **Invalidità permanente:** pagamento del capitale assicurato se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente totale o parziale in proporzione al grado di invalidità accertato. In caso di invalidità permanente accertata pari o superiore al 60% è previsto l'indennizzo del 100% della somma assicurata.

Garanzie opzionali:

✓ **Rimborso spese di cura da infortunio** che comprende anche la garanzia **Diaria da ricovero e/o gessatura per infortuni**

✓ **Inabilità temporanea**

Sezione ritiro patente

Dedicata alle aziende o enti che assicurano il rischio di sospensione della patente dei propri dipendenti a seguito del ritiro della licenza di guida causato dalla violazione del codice stradale.

✓ **Ritiro patente:** pagamento di una diaria giornaliera per il periodo di sospensione o fino a quando la patente non venga restituita o venga per qualsiasi causa revocata.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Le garanzie non acquistate
- ✗ Le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS, sieropositività da HIV, epilessia, nonché dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, sindromi bipolari ed Alzheimer.

L'assicurazione non è operante per (di seguito alcuni dei principali rischi esclusi):

- ✗ gli infortuni causati:
 - dalla guida di qualsiasi veicolo a motore se l'Assicurato è privo dell'abilitazione alla guida prescritta dalle disposizioni vigenti
 - se l'Assicurato non è idoneo a condurre quel tipo di veicolo o non è in possesso dei requisiti di età previsti dalla legge
- ✗ dall'uso, anche come passeggero, di veicoli a motore in competizioni non di regolarità pura e delle relative prove
- ✗ gli infortuni causati dallo stato di ubriachezza dell'Assicurato o dall'effetto di allucinogeni, stupefacenti o psicofarmaci
- ✗ le prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale
- ✗ gli infarti da qualsiasi causa determinati e le ernie



Ci sono limiti di copertura?

- ! Il contratto prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali alle coperture assicurative.
- ! Cumulo di indennità: le indennità sono cumulabili tra loro tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'invalidità permanente



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale in tutto il mondo ad eccezione della garanzia Ritiro patente che opera nel territorio dello stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obbligo ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti in sede di conclusione di contratto, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno e/o la cessazione della polizza.



Quando e come devo pagare?

Il premio (o la prima rata) devi pagarlo alla firma del contratto. La polizza può prevedere il frazionamento del premio senza ulteriori oneri aggiuntivi. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento.

Il pagamento può essere effettuato tramite assegni bancari, postali o circolari, bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale o sistemi di pagamento elettronico oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge.

Il premio (delle rate annuali successive), se la polizza è sottoscritta con l'indicizzazione, è soggetto ad adeguamento in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza, a condizione che sia stato pagato il premio o la prima rata del premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 c.c.

La durata prevista dal contratto è espressamente indicata in polizza e può essere annuale oppure pluriennale.

Il contratto stipulato nella forma infortuni nominativa può essere stipulato sia nella forma con tacito rinnovo alla scadenza sia nella forma senza tacito rinnovo.

Il contratto stipulato nella forma infortuni su veicolo identificato non prevede il tacito rinnovo.

In mancanza di disdetta, la polizza con tacito rinnovo si rinnova alla scadenza per un altro anno e così successivamente di anno in anno. Il contratto senza tacito rinnovo cessa automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. L'eventuale proposta di rinnovo, con evidenza del nuovo premio, viene messa a disposizione del contraente presso l'agenzia o ufficio che gestisce il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza. L'accettazione da parte del contraente della proposta di rinnovo è espressa con il pagamento del nuovo premio.

Le parti possono esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro.



Come posso disdire la polizza?

La polizza puoi disdirla inviando alla Compagnia lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto o dei suoi successivi rinnovi.